

Prot. n. 2002

Ai Dirigenti Ai Responsabili dei Servizi Autonomi

> e p.c. Al Sindaco Prof.ssa Maria Rita Rossa

> > Sede

OGGETTO: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018. Custodia e conservazione degli atti relativi all'affidamento dei contratti pubblici. Direttiva.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato con Deliberazione di Giunta n. 33 del 29/01/2016, ha previsto, tra le altre, quale misura di prevenzione quella della attivazione di modalità operative per la garanzia della custodia dei documenti di gara, finalizzata alla loro corretta conservazione.

Sull'argomento il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha ora introdotto l'art. 99 "Relazioni uniche sulle procedura di aggiudicazione degli appalti" dove, al comma 4, si dispone che "le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazioni" e "garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto". Lo stesso comma prevede, inoltre, che la documentazione sia conservata almeno per cinque anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

La disposizione normativa, contenuta nel citato comma 4, che dà attuazione al comma 2 dell'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE, può intendersi, di fatto, anche come specificazione del vigente generale obbligo di tracciabilità degli adempimenti posti in essere dai pubblici dipendenti di cui all'art. 9 comma 2 del DPR n. 62/2013<sup>1</sup>.

Quanto sopra premesso si dispone che le SS.LL. dovranno adottare specifiche ed efficaci misure organizzative che, nelle more della digitalizzazione degli atti e delle procedura di gara prevista dal Nuovo Codice, garantiscano la corretta custodia e conservazione di tutti gli atti afferenti le procedure di aggiudicazione, al fine di assicurarne l'integrità e di consentire la replicabilità del processo decisionale anche a distanza di tempo e, comunque, entro i termini previsti dall'art. 99 del D.lgs. n.50/2016.

F.to Il Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione Fabrizio Proietti

Alessandria,08/09/2016

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 9, comma 2, DPR 16 Aprile 2013 n. 62: "La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità".